

Ville, non è da ascoltare. Nella Vita di Sant' Ugo di Roano io trovo in *Pago Ofismenfi Centenam Alancionensem, & Centenam Sagiensem*. Un Pago abbracciava molte Castella e Ville. Fino ne' tempi di Cornelio Tacito, come s'ha dal suo Trattato de morib. German. si usava in Germania questa serie di Ministri. *Eliguntur, dic'egli, in iisdem conciliis & principes qui jura per Pagos Vicosque reddunt. Centeni singulis ex Plebe Comites, consilium simul, & auctoritas adsunt*. Questo testo forse è guasto. Nelle Leggi Alamanniche si legge: *Conventus autem fiat in omni Centena coram Comite, aut suo Misso, & coram Centenario ipsum Placitum fiat*. Veggasi il Du Cange. Clotario II. Re de' Franchi circa l' Anno 595. sembra essere stato il primo, che divideffe il territorio di una Città in Centene e Decanie. Nell' Archivio de' Canonici di Modena si conserva un' autentica concession di Livello, fatta nell' Anno 813. dal Vescovo Deusdedit, dove si legge *Decania quondam Rusticiani, Decania Gausperti, Decania Lupuni, Decania Lumper &c.* V'ha tuttavia nel Distretto di Modena un certo luogo appellato la *Degagna*, come io penso, da *Decania*. Probabilmente gli *Sculdasci* di sopra nominati non furono diversi da i Centenarj. In uno Strumento Lucchese dell' Anno 746. Lucenio Prete confessa d' essere stato creato Rettore della Chiesa di San Pietro di Mosciano da Walprando Vescovo *cum consensu Ratperti & Barbula Centinariis, vel de tota Plevem congregata me in ipsa Sancta Dei Ecclesia*. Perchè quella Pieve comprendeva non una sola Villa, ma più, due dovevano essere i Centenarj, o sia Giudici minori, in essa. Quel ch' è certo i Centenarj amministravano la Giustizia, e tenevano de i placiti; e però tanto più mi si fa verisimile, che fossero una stessa cosa che gli *Sculdasci*. Carlo M. nella Legge Longobardica 36. così parla: *Ut nullus homo in Placito Centenarii neque ad mortem, neque ad libertatem suam ammittendam, aut res reddendas vel mancipia judicetur. Sed ea omnia in presentia Comitum, vel Missorum nostrorum, judicentur*. Ecco le Cause, che eccedevano la facoltà de' Centenarj. Nella Legge 41. di Lodovico Pio sono accennati *Placita, quæ Centenarii tenent*. Nelle susseguenti Leggi si ordina, *ut Comites, Vicarii, & Centenarii de constitutione Legis ammoneantur, qua jubetur, ut propter justitiam pervertendam munera nullus accipiat*. Si parla quì de' *Conti*, si parla de' *Vicarj*, che probabilmente erano i *Viceconti*; e de' *Centenarj* senza dir parola de' gli *Sculdasci*. Sembra perciò, che questi ultimi fossero non differenti persone, ed Ufizj.

VENGO a i *Gastaldi*, i quali anche si truovano chiamati *Castaldii*, e *Gastoldiones*. Al vedere le antiche Leggi, tosto si conosce, qual fosse l'impiego loro. Cioè furono Ministri, Procuratori, ed Economisti delle Corti, poderi, ed altri effetti patrimoniali del Regnante. Liutprando Re nella Legge VI. del Lib. VI. così parla: *Si quis Gastaldius, aut Actor*
Re-